



**Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza
Settore Presidio del Territorio
Servizio Radiomobile**

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 13.08.2010 (L. 120/2010)

ART.	CO.	VIOLAZIONE	SANZIONE	PUNTI	SANZ. ACC.	NOTE
6	4 lett. e)	L'ente proprietario della strada può: [...] prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio				
7	13 bis	Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.	p.m.r. 155,00 €		In caso di reiterazione nel biennio ritiro e sospensione della patente di guida	
9	4 bis	Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo, possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.				Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive e aggiornamento della Carta di Circolazione
10	9	L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.				
	17 e 18					Abrogata la scorta da parte della Polizia Stradale ed onere a carico esclusivo della scorta tecnica

15	1 lett. f)	[gettare o] depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;	p.m.r. 23,00 €		Ripristino dei luoghi a spese del trasgressore	
	1 lett. f bis)	insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento	p.m.r. 100,00 €		Ripristino dei luoghi a spese del trasgressore	
34 bis		[<i>decoro delle strade</i>] abrogato				
38	3	È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.				
	13	I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7 (Omissa manutenzione della segnaletica o omissa sostituzione segnaletica inefficiente), 8 (Apposizione vietata su segnale stradale), 9 (segnaletica di direzione apposta in spazi non previsti) e 10 (Utilizzo in area privata di segnaletica stradale non conforme). sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559	p.m.r. 389,00 €			
46	1	Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.				
59	1	Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.				Estende il concetto di veicoli atipici
77	3 bis	Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.	p.m.r. 155,00 €		Sequestro finalizzato alla confisca del sistema, componente o entità tecnica (art. 213)	
		E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.	p.m.r. 779,00 €		Sequestro finalizzato alla confisca del sistema, componente o entità tecnica (art. 213)	
79	4	Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.	p.m.r. 78,00 €			
		La misura della sanzione è da euro 1.088 a euro 10.878 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.	p.m.r. 1.088,00 €			

80	14	<p>Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.</p>	p.m.r. 155,00 € (310,00 € per più omissioni)			Viene abrogata la disposizione per la quale la carta di circolazione veniva ritirata. L'accertatore provvede ad annotare la sospensione dalla circolazione del veicolo sulla CdC. La disposizione non si applica sulle autostrade, dove il veicolo viene sottoposto a f.a.
		<p>Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	p.m.r. 1.842,00 €		Fermo amm.vo 90 gg.	
		<p>In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.</p>	p.m.r. non consentito		Seq. amm.vo finalizzato alla confisca (art. 213)	Specificazione riferita al caso di cui alla riga precedente.
92	2	<p>La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.</p>				<p>L. 264/1991 Art. 7/1 L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
96	2 bis	<p>2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione (per mancato pagamento per tre anni consecutivi della tassa di circolazione, ndr) si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.</p>	p.m.r. non ammesso		SEQUESTRO AMM.VO ART. 213	Vengono elevate due distinte contravvenzioni a carico del conducente e del proprietario
97	5	<p>Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52</p>	p.m.r. non ammesso		SEQUESTRO AMM.VO ART. 213	

	6	6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .	p.m.r. 389,00 €		FERMO AMM.VO 60 GG. ART. 214	
	10	Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311	p.m.r. 78,00 €			
100	11	Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.	p.m.r. 78,00 €		Fermo amm.vo di tre mesi (art. 214)	
104	8	Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.				La validità dell'autorizzazione a circolare su strada passa da 1 a 2 anni.
114	3	Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.				Non si applicano le modifiche apportate all'art. 104/8°
116	13	Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.	Sanzione penale		Fermo amm.vo provvisorio di 30 gg (art. 224 ter)	Si applica anche a residenti in Italia da oltre un anno titolari di patente di guida estera non convertibile
117	2 bis	Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.	p.m.r. 148,00 €		Ritiro patente di guida per sospensione da 2 a 8 mesi	Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente. SI APPLICA ALLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE A PARTIRE DAL 09/02/2011
120	1	Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i				Art. 222/2°: Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una

		reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) e 75-bis, comma 1, lettera f) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.				lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
	2	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.				
123	2	Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.				Per l'applicazione delle sanzioni da parte della Provincia e il relativo iter procedurale, si attendono chiarimenti e specifiche, poiché non indicate nella legge di riforma.
128	2	Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-<i>quater</i> è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-<i>quater</i>.	p.m.r. 155,00 €		revoca della patente di guida (art. 219)	

	3	[Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.] abrogato				
130 bis		Abrogato				
136	6	A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente (<i>convertibile</i> , ndr) rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.	Sanzione pecuniaria penale		Fermo amm.vo provvisorio di 30 gg (art. 224 ter)	Restano immutate le procedure per le patenti non convertibili (art. 116/13)
	6 bis	A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116.	p.m.r. 155,00 €		Fermo amm.vo 60 gg. (art. 214)	
142	7	Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.	p.m.r. 38,00 €			Raddoppio delle sanzioni (esclusi i punti da decurtare) per i veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l). Aumento di 1/3 delle sole sanzioni pecuniarie per le infrazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7
	8	Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.	p.m.r. 155,00 €	3		Raddoppio delle sanzioni (esclusi i punti da decurtare) per i veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l). Aumento di 1/3 delle sole sanzioni pecuniarie per le infrazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7
	9	Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi [con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. Abrogato]	p.m.r. 500,00 €	6	Ritiro patente di guida per la sospensione da 1 a 3 mesi	Raddoppio delle sanzioni (esclusi i punti da decurtare) per i veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l). Aumento di 1/3 delle sole sanzioni pecuniarie per le infrazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7
	9 bis	Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo.	p.m.r. 779,00 €	10	Ritiro patente di guida per la sospensione da 6 a 12 mesi	Raddoppio delle sanzioni (esclusi i punti da decurtare) per i veicoli di cui al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l). Aumento di 1/3 delle sole sanzioni pecuniarie per le

						infrazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7
152	1	I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.	p.m.r. 38,00 €			
157	7 bis	E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta [o la fermata] del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.	p.m.r. 200,00 €			E' stato abrogato il divieto di mantenere il motore acceso durante la fermata.
158	1	La fermata e la sosta sono vietate: d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.	p.m.r. 38,00 € per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote; 78,00 € per i restanti veicoli			
	2	2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.	p.m.r. 38,00 € per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote; 78,00 € per i restanti veicoli	2 (per le violaz. di cui alle lettere d), g), h))		
	6	Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione	p.m.r.			

		amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 ad euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.	23,00 € per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote; 38,00 € per i restanti veicoli			
172	1	Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia	p.m.r. 74,00 €	5		Il riferimento si estende, oltre ai veicoli su cui vige già l'obbligo, alle c.d. minicar
	8 b - bis	i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;				
173	1	Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori , al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi , sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.	p.m.r. 74,00 €	5		
174	1	La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.				
	2	I registri di servizio , gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE) , conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.				
	3	Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso documenti di cui al comma 2.				
	4	Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152.	Pmr euro 38,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo		Ritiro dei documenti di guida (patente e carta di circolazione) e deposito presso il comando di appartenenza, che deve essere indicato sul verbale, unitamente alle indicazioni e all'auto-rizzazione per il	Superamento di non oltre il 10% del periodo di guida giornaliero: 9 ore (540 minuti, 10% = 54 minuti) GUIDA TRA LE 9 ORE E 9 ORE e 54 MINUTI 10 ore (600 minuti, 10% = 60 minuti) GUIDA TRA LE 10 ORE E 11 ORE

					ritiro degli stessi una volta effettuato il periodo di riposo.	
		Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).	Pmr euro 200,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo		Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Riposo giornaliero dopo un periodo di guida giornaliero: 11 ore (660 minuti, 10%= 1 ora e 6 minuti) RIPOSO di 9 ORE e 54 MINUTI
5		Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.	P.M.R. 300,00 € Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo	2	Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Periodo di guida massima: 10 ore (600 minuti, 10%= 60 minuti) GUIDA di OLTRE 11 ORE
		Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.	P.M.R. 350,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo	5	Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Riposo giornaliero minimo: 9 ore (540 minuti, 10%=54 minuti) RIPOSO INFERIORE A 8 ORE e 6 MINUTI
6		Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.	P.M.R. 400,00 € Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo	10	Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Periodo di guida massima: 10 ore (600 minuti, 20%= 120 minuti - 2 ore) GUIDA di OLTRE 12 ORE Riposo giornaliero minimo: 9 ore (540 minuti, 20%=108 minuti - 1 ora e 48 minuti) RIPOSO INFERIORE A 7 ORE e 12 MINUTI
7		Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.	Pmr euro 250,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo	1	Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Periodo di guida settimanale: 56 ore (50 ore e 360 minuti 10% = 5 ore e 36 minuti) GUIDA SETTIMANALE di 61 ORE e 36 MINUTI
		Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da	Pmr euro 350,00 Se la violazione	3	Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Riposo minimo settimanale: 24 ore (20 ore e 360 minuti 10% = 2 ore e 24 minuti)

	euro 350 a euro 1.400	è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo			RIPOSO SETTIMANALE di 21 ORE e 36 MINUTI
	Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.	Pmr euro 400,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo	2	Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Periodo di guida settimanale: 56 ore (50 ore e 360 minuti 20% = 11 ore e 12 minuti) GUIDA SETTIMANALE di 67 ORE e 12 MINUTI
5			5 Idem nota Sanz. Acc. Co. 4/1° parte	Riposo minimo settimanale: 24 ore (20 ore e 360 minuti 20% = 4 ore e 48 minuti) RIPOSO SETTIMANALE di 19 ORE e 12 MINUTI	
8	Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.	Pmr euro 155,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo	2		Ogni quattro ore e mezza di guida continua si devono effettuare 45 minuti di interruzione (possibile effettuare 2 interruzioni, la prima di 30 e la seconda di 15 minuti)
9	Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.	Pmr euro 307,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo			
10	Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.				
11	Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida	Pmr euro 1.769,00 Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo		Ritiro patente	
12	Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il				

		luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.				
	13	Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.				Indicare l'impresa da cui dipende il trasgressore nel campo dell'o.s.
	14	L'impresa che nell'esecuzione dei Trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.	p.m.r. 307,00 € Se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è aumentata di un terzo			
177	1	L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.				
178		Rimando alla tabella allegata				
179	2	Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 ad euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.	p.m.r. 779,00 €	10	ritiro patente di guida per sospensione da 15 gg a 3 mesi	
	8 bis	In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che				

		dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.			
180	5	Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.	p.m.r. 38,00 €		Viene introdotta la previsione di avere con sé anche la CQC
182	9 bis	Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.	p.m.r. 23,00 € (38,00 € se trattasi di velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente)		
189	9 bis	L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.	p.m.r. 389,00 €		
		Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.	p.m.r. 78,00 €		
190	7	Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.			
191	1	Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono, altresì, dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.	p.m.r. 150,00 €	8	Art. 190/4: È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
	2	Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza	p.m.r. 150,00 €	4	

	3	I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.	p.m.r. 150,00 €	8		
196	1	Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli , o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.				Non prevedendosi più per il rimorchio la targa ripetitrice della motrice (cui si faceva riferimento per l'individuazione dell'o.s.), l'obbligazione solidale sarà da riferire all'intestatario della CdC del rimorchio
200	1	Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis , la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.				
201	1	Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore [...] Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.				Le modifiche sono operative per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle modifiche (13.08.2010) I tempi di notifica vengono abbreviati. Viene introdotto l'obbligo di notifica del VDC anche all'o.s. quando già immediatamente contestato al trasgressore.
	1 bis	Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: [...] g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.				
202	2 bis	In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani				

		dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.				
	2 ter	Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.				
	2 quater	In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.				
207	3	In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.				
	4 bis	[Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.] Abrogato				
218	2	L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.				
	6	Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.	p.m.r. 1.842,00 €		Fermo amministrativo 3 mesi Ritiro patente di guida per la revoca	La fattispecie si applica anche per i decreti di inibizione alla guida emessi dal Prefetto ai sensi dell'art. 6 ter comma 2 bis del D.L. 151/2003
		In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.	p.m.r. non ammesso		Sequestro amministrativo art. 213	

219 bis	1	Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore , le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'art. 116, commi 1-bis e 1-ter , ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223 . In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219 . Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.				Se il conducente di ciclomotore possiede il CIG le sanzioni accessorie (ritiro e decurtazione punti) si applicano a questo. Se titolare di patente di guida a quest'altro documento.
	2	abrogato				In caso di conduzione di veicoli per i quali non necessitano titoli (patente o CIG) non si applicano provvedimenti su tali titoli eventualmente posseduti dal trasgressore.
222	1	Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.				
	2	Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.				
223	1	Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida , l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto , entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.[...]				
	2	Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.				

Art. 186 CdS – PROCEDURA PREVISTA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

IPOTESI	RIFERIMENTO	DEST.VEICOLO Propr. = Cond.	DEST.VEICOLO Propr. ≠ Cond.	NOTE	ATTI
1° fascia > 0,5 = 0,8 g/l	<u>186 c.2 lett.a</u> sanzione amministrativa p.m.r. 500,00 € sosp.patente 3/6 mesi decurtazione 10 p.	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC (con eventuale indicazione dell'affidatario), verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
2° fascia > 0,8 = 1,5 g/l	<u>186 c.2 lett.b</u> ammenda 800/3.200 arresto fino 6 mesi sosp.patente 6 mesi/1 anno decurtazione 10 punti	Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)	Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)		VdC, elezione di domicilio, verbale sequestro ex 224- ter, ritiro patente o CIG
3° fascia > 1,5 g/l	<u>186 c.2 lett.c</u> ammenda 1.500/6.000 arresto 6 mesi/1 anno sosp.patente da 1 a 2 anni decurtazione 10 punti	Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)	Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)		VdC, elezione di domicilio, verbale sequestro ex 224- ter, ritiro patente o CIG
RIFIUTO	<u>186 c.7</u> ammenda 1.500/6.000 arresto 3 mesi/1 anno sosp.patente da 6 mesi a 2 anni decurtazione 10 punti	Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)	Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)		VdC, elezione di domicilio verbale di sequestro ex 224-ter, ritiro patente o CIG
INCIDENTE (conducente che provoca incidente)	<u>186 c. 2 bis</u> Sanz. Amm. doppie Se il conducente ha un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l p.m.r. 1.000,00 €	Se tasso alc. > 0,5 e < 0,8 A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore Fermo amm.vo 180 gg. (art. 214)	Se tasso alc. > 0,5 e < 0,8 A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	primi 30 gg. in depositaria, poi ev. affidamento al proprietario	VdC (con eventuale indicazione dell'affidatario), verbale di fermo amministrativo ex 214, ritiro patente o CIG
INCIDENTE (conducente che provoca incidente)	<u>186 c. 2 bis</u> Sanzioni penali raddoppiate	Se tasso alc. >0,8 Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)	Se tasso alc. >0,8 Sequestro ex art. 224 ter/1 (art. 213/2-sexies)		VdC, elezione di domicilio, verbale sequestro ex 224- ter, ritiro patente o CIG. Indicare nella c.n.r.: - sintesi dinamica - contesti violazioni - event. danni o lesioni
ACCERTAMENTO SINTOMATICO ovvero in condizioni di alterazione tali	186 co. 1 (CNR art. 347 c.p.p.)	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del		VdC, elezione di domicilio, verbale di affidamento/immissione,

da non consentire l'effettuazione della prova		trasgressore	trasgressore		ritiro patente o CIG (descrivere DETTAGLIATAMENTE la sintomatologia e l'incapacità di sottoporsi al test)
---	--	--------------	--------------	--	---

Art. 186 CdS – PROCEDURA PREVISTA PER VEICOLI DIVERSI DA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

IPOTESI	RIFERIMENTO	DEST.VEICOLO Propr. = Cond.	DEST.VEICOLO Propr. ≠ Cond.	NOTE	ATTI
1° fascia > 0,5 = 0,8 g/l	<u>186 c.2 lett.a</u> sanzione amministrativa p.m.r. 500,00 € sosp.patente 3/6 mesi decurtazione 10 p.	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC (con eventuale indicazione dell'affidatario), verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
2° fascia > 0,8 = 1,5 g/l	<u>186 c.2 lett.b</u> ammenda 800/3.200 arresto fino 6 mesi sosp. patente 6 mesi/1 anno - decurtazione 10 punti	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC, elezione di domicilio, verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
3° fascia > 1,5 g/l	<u>186 c.2 lett.c</u> ammenda 1.500/6.000 arresto 6 mesi/1 anno sosp.patente da 1 a 2 anni - decurtazione 10 punti	Sequestro ex art. 224 ter/1	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC, elezione di domicilio, verbale sequestro ex art. 224-ter o verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
RIFIUTO	<u>186 c.7</u> ammenda 1.500/6.000 arresto 6 mesi/1 anno sosp.patente da 6 mesi a 2 anni - decurtazione 10 punti	Sequestro ex art. 224 ter/1	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC, elezione di domicilio, verbale sequestro ex art. 224-ter o verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
INCIDENTE (conducente che provoca incidente)	<u>186 c. 2 bis</u> Sanz. Amm.ve raddoppiate Se il conducente ha un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l p.m.r. 1.000,00 €	Se tasso alc. > 0,5 e < 0,8 A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore Fermo amm.vo 180 gg.	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC, elezione di domicilio, verbale di fermo amministrativo ex art. 214 o verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
INCIDENTE (conducente che provoca incidente)	<u>186 c. 2 bis</u> Sanzioni penali raddoppiate	Se tasso alc. >0,8 e < 1,5 Fermo amministrativo provvisorio 30 gg. (224-ter/3) Se tasso alc. > 1,5 Sequestro ex art. 224 ter/1	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC, elezione di domicilio, verbale fermo/sequestro ex art. 224-ter, ritiro patente o CIG. Indicare nella c.n.r.: - sintesi dinamica - contesti violazioni - event. danni o lesioni

ACCERTAMENTO SINTOMATICO ovvero in condizioni di alterazione tali da non consentire l'effettuazione della prova	186 co. 1 (CNR art. 347 c.p.p.)	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore		VdC, elezione di domicilio, eventuale verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG (descrivere DETTAGLIATAMENTE la sintomatologia e l'incapacità di sottoporsi al test)
---	---------------------------------	--	--	--	--

INTRODUZIONE DELL'ART. 186 BIS

A chi si applica	a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85 (NCC), 86 (taxi) e 87 (servizio di linea per trasporto persone); c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88 (conto terzi), 89 (servizio di linea) e 90 (servizio di piazza); d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.				
IPOTESI	RIFERIMENTO	DEST.VEICOLO Propr. = Cond.	DEST.VEICOLO Propr. ≠ Cond.	NOTE	ATTI
Da 0,01 a 0,50 g/l	<u>186 bis c.2</u> sanzione amministrativa p.m.r. 155,00 € Conducente che provoca incidente: p.m.r. 310,00 €	Nessun provvedimento	Nessun provvedimento	Decurtazione punti: 5	VdC
> 0,5 = 0,8 g/l	<u>186 bis c.3 primo periodo</u> Sanzione amministrativa p.m.r. 666,67 € Conducente che provoca incidente: p.m.r. 1.333,34 €	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	A persona idonea o, in sua mancanza, carro gru con spese a carico del trasgressore	Decurtazione punti: 10	VdC (con eventuale indicazione dell'affidatario), verbale di affidamento/immissione, ritiro patente o CIG
>0,80 g/l	Procedere come per art. 186 comma 2 lett. b) e c) (pene aumentate da un terzo alla metà – competenza A.G.)				
RIFIUTO	Procedere come per art. 186 (determinazione della pena di competenza dell'A.G.)				

ART. 187 GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

In attesa dell'emanazione del decreto attuativo della legge di riforma, che stabilirà le apparecchiature idonee all'effettuazione degli accertamenti, permangono le disposizioni operative già in vigore.

ART. 178 - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

Art.	co	VIOLAZIONE	SANZIONE	PUNTI	SANZ.ACC.	NOTE
178	4	Superamento dei periodi di guida prescritti dall'accordo europeo per gli addetti ai trasporti su strada AETR (non oltre il 10%)	Pmr euro 38,00			Superamento di non oltre il 10% del periodo di guida giornaliero: 9 ore (540 minuti, 10% = 54 minuti) GUIDA TRA LE 9 ORE E 9 ORE e 54 MINUTI 10 ore (600 minuti, 10% = 60 minuti) GUIDA TRA LE 10 ORE E 11 ORE
	4	Non osservazione dei periodi di riposo giornaliero prescritti (non oltre il 10%)	Pmr euro 200,00			Riposo giornaliero dopo un periodo di guida giornaliero: 11 ore (660 minuti, 10%= 1 ora e 6 minuti) RIPOSO di 9 ORE e 54 MINUTI
178	5	Superamento di oltre il 10% del periodo di guida <i>massima</i> nella giornata (fino al 20%)	Pmr euro 300,00	2		Periodo di guida massima: 10 ore (600 minuti, 10%= 60 minuti) GUIDA di OLTRE 11 ORE
	5	Non osservazione del periodo di riposo <i>minimo</i> nella giornata di oltre il 10%	Pmr euro 350,00	5		Riposo giornaliero minimo: 9 ore (540 minuti, 10%=54 minuti) RIPOSO INFERIORE A 8 ORE e 6 MINUTI
178	6	Superamento di oltre il 20% del periodo di guida <i>massima</i> nella giornata	Pmr euro 400,00	10		Periodo di guida massima: 10 ore (600 minuti, 20%= 120 minuti - 2 ore) GUIDA di OLTRE 12 ORE
	6	Non osservazione del periodo di riposo <i>minimo</i> nella giornata di oltre il 20% (fino al 20%)	Pmr euro 400,00	10		Riposo giornaliero minimo: 9 ore (540 minuti, 20%=108 minuti - 1 ora e 48 minuti) RIPOSO INFERIORE A 7 ORE e 12 MINUTI
178	7	Superamento di oltre il 10% del periodo di guida settimanale	Pmr euro 250,00	1		Periodo di guida settimanale: 56 ore (50 ore e 360 minuti 10% = 5 ore e 36 minuti) GUIDA SETTIMANALE di 61 ORE e 36 MINUTI
	7	Superamento di oltre il 10% del periodo <i>minimo</i> di riposo settimanale	Pmr euro 350,00	3		Riposo minimo settimanale: 24 ore (20 ore e 360 minuti 10% = 2 ore e 24 minuti) RIPOSO SETTIMANALE di 21 ORE e 36 MINUTI
178	7	Superamento di oltre il 20% del periodo <i>massimo</i> di guida settimanale	Pmr euro 400,00	2		Periodo di guida settimanale: 56 ore (50 ore e 360 minuti 20% = 11 ore e 12 minuti) GUIDA SETTIMANALE di 67 ORE e 12 MINUTI
178	7	Superamento di oltre il 20% del periodo <i>minimo</i> di riposo settimanale	Pmr euro 400,00	5		Riposo minimo settimanale: 24 ore (20 ore e 360 minuti 20% = 4 ore e 48 minuti) RIPOSO SETTIMANALE di 19 ORE e 12 MINUTI
178	8	Non osservanza sulle disposizioni relative alle interruzioni di guida	Pmr euro 250,00	2		Ogni quattro ore e mezza di guida continua si devono effettuare 45 minuti di interruzione (possibile effettuare 2 interruzioni, la prima di 30 e la seconda di 15 minuti)
178	9	Conducente sprovvisto del libretto individuale di controllo/orario di servizio	Pmr euro 307,00			
178	11	Non osservanza dell'intimazione a non circolare	Pmr euro 1.769,00		Ritiro patente	

TABELLA RIASSUNTIVA ART. 142

Co.	prescrizione	Ore 7-22			Ore 22-7			Ore 7-22 veicoli di cui al comma 3 Lett b), e), f), g), h), i) e l)			Ore 22-7 veicoli di cui al comma 3 Lett b), e), f), g), h), i) e l)		
		p.m.r. in €	punti	Sanz. accessorie	p.m.r. in €	punti	Sanz. accessorie	p.m.r. in €	punti	Sanz. accessorie	p.m.r. in €	punti	Sanz. accessorie
7	Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h.	38	0		50,67	0		76	0		101,33	0	
8	Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità	155	3		206,67	3		310	3		413,33	3	
9	Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità	500	6	Sosp. Patente da 1 a 3 mesi	666,67	6	Sosp. Patente da 1 a 3 mesi	1.000	6	Sosp. Patente da 2 a 6 mesi	1.333,33	6	Sosp. Patente da 2 a 6 mesi
9 bis	Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità	779	10	Sosp. Patente da 6 a 12 mesi	1.038,67	10	Sosp. Patente da 6 a 12 mesi	1.558	10	Sosp. Patente da 12 a 24 mesi	2.077,33	10	Sosp. Patente da 12 a 24 mesi

Art. 142 Comma 3: [...]

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: [...];

[...]

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; [...]

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t [...];

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; [...];

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: [...];

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: [...];

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; [...].